

PROTOCOLLO
per l'attivazione dell'istruzione da remoto per casi particolari

PREMESSO CHE

- visti gli artt. 3, 33, 34 della Costituzione
- fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche sancita nel DPR 275/99,
- considerato quanto previsto nel PTOF di ciascuna scuola, con delibera del Collegio dei docenti e degli OOC ritenuti coinvolti
- visto l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 59/2004
- visto il DM 139/2007 "Regolamento in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi della legge 29/2006"
- visto il DPR 235/2007 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 249/98 Statuto degli studenti e delle studentesse"
- visto il DPR 20 marzo 2009, n. 89, art. 5, in relazione alla personalizzazione dei piani di studio
- vista la legge 107/2015
- considerato il quadro di riferimento europeo inerente al Lifelong Learning
- considerato che lo Stato Italiano sostiene, all'interno dell'UE, la necessità della riduzione della percentuale degli studenti che abbandonano precocemente la scuola, e la necessità di diminuire il fenomeno dei cosiddetti Neet
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio"
- rilevato che appare necessario definire un protocollo comune che faccia tesoro dell'esperienza sviluppata in periodo pandemico in materia di DDI, per quello che concerne gli aspetti positivi rilevati in contesto emergenziale,
- ritenuto necessario garantire la continuità alla frequenza scolastica e il prosieguo del percorso didattico, seppur a distanza, per quegli alunni/studenti in gravi e comprovate situazioni di fragilità, con impedimento documentato a recarsi presso i locali della scuola,

le Istituzioni scolastiche statali della provincia di Lodi, sottoelencate nel dettaglio, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi

STIPULANO

il presente

Protocollo per l'attivazione della istruzione da remoto per casi particolari.

Art. 1

La particolare offerta formativa che si sviluppa attraverso l'istruzione da remoto per casi particolari contribuisce a tutelare e coniugare due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla sicurezza personale e quello all'istruzione, rivolti a una fascia di alunni/studenti in difficoltà. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento nel contesto scolastico in presenza e a mantenere un livello base di socializzazione dell'alunno/studente.

Art. 2

L'istruzione da remoto si propone di garantire il diritto/dovere all'apprendimento, nonché di prevenire le difficoltà degli alunni/studenti impediti a frequentare la scuola per motivi legati alla sicurezza personale documentati dal servizio sociale o di tutela minori di riferimento, dall'Autorità giudiziaria, dal Ministero dell'Interno o da altre Pubbliche Amministrazioni competenti.

Art. 3

Il protocollo contempla l'istruzione da remoto non più in un'ottica di emergenza, ma quale strumento utile

per facilitare apprendimenti curricolari, favorire lo sviluppo cognitivo e la socializzazione. L'istruzione da remoto, così come la normale didattica d'aula, costituisce quindi parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto, sia in affiancamento alle lezioni in presenza, che in loro sostituzione nelle situazioni di emergenza che rendono impossibile l'accesso fisico alla scuola.

Art. 4

Gli obiettivi formativi che si intendono perseguire attraverso l'istruzione da remoto sono:

1. favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni alunno/studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali
2. privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali della didattica e lo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all'imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dell'alunno/studente, per realizzare un'esperienza educativa distribuita e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza
3. privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all'imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all'interazione autonoma, costruttiva ed efficace dell'alunno/studente
4. privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l'impegno, la partecipazione, la disponibilità dell'alunno/studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento
5. valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli alunni/studenti che possono emergere nelle attività di istruzione da remoto, fornendo un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati
6. accompagnare gli alunni/studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul web, abituandosi a documentarne sistematicamente l'utilizzo con la pratica delle citazioni.

Art. 5

L'istituzione scolastica di appartenenza attiva il progetto di istruzione da remoto quando un alunno/studente si prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 15 giorni, previa delibera del Consiglio di classe e Collegio dei docenti.

Art. 6

La scuola può venire a conoscenza dalla famiglia dell'alunno/studente, dall'ente a cui l'alunno/studente è affidato legalmente, dal servizio sociale di competenza, o da altri Enti a ciò deputati, della situazione di comprovata impossibilità dell'alunno/studente a recarsi presso i locali della scuola.

Art. 7

A tal fine risulta importante e necessario attivare una rete tra la scuola e tutti i soggetti coinvolti nella presa in carico dell'alunno/studente (servizio sociale/tutela minori, famiglia e/o ente affidatario, etc.) che monitori sia il sussistere delle condizioni iniziali di attivazione del progetto, sia l'andamento e l'efficacia dello stesso.

Art. 8

In caso di alunno/studente impossibilitato all'accesso fisico alla scuola per i motivi sopra richiamati e con disabilità o DSA o altri BES, il progetto di istruzione da remoto dovrà essere inserito nel PEI o nel PDP. Pertanto l'istituzione scolastica curerà di utilizzare le misure dispensative e gli strumenti compensativi indicati nei rispettivi piani personalizzati, l'uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l'impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti, al fine di garantire l'apprendimento anche degli alunni/studenti con bisogni educativi speciali.

Art.9

Il Consiglio di classe o il team per la scuola primaria valuterà se predisporre un PDP, anche temporaneo,

per l'alunno/studente coinvolto nel progetto di istruzione da remoto. Il PDP viene redatto collegialmente dal Consiglio di Classe, che lo presenta e condivide con la famiglia/ente affidatario e con la rete di cui all'art. 7.

Art. 10

L'istituzione scolastica si impegna a monitorare le situazioni di digital divide o altre difficoltà nella fruizione dell'istruzione da remoto da parte degli alunni/studenti e ad intervenire anche con contratti di comodato per l'utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità di ciascun alunno/studente rispetto alle disponibilità dell'Istituto.

Art. 11

Il progetto di istruzione da remoto non prevede oneri finanziari per la scuola che lo attiva, e nessun compenso è previsto per i docenti in orario di servizio.

...

Elenco delle istituzioni scolastiche aderenti
Denominazione, dati e recapiti legale rappresentante

Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi
idem